

**I.A.C.P.**  
CAPITOLATO SPECIALE  
**LOTTO N. 1**  
INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE  
Numero di gara 7712160 del 18/05/2020 CIG 82408379D1

**Definizioni**

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto indicato:

**Dipendente**

Prestatore d'opera al servizio del fabbricato assicurato, regolarmente iscritto a libro paga

**Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

**Fabbricati separati**

Sono i fabbricati tra loro disgiunti da Spazio vuoto ed inoccupato di almeno un metro di muro pieno, cioè senza aperture, elevato dai piani interrati al tetto, costruito in laterizi, pietra, cemento, ferro o altri materiali incombustibili, di spessore non inferiore a 13 cm; sono ammesse aperture verso altri corpi di fabbricato in misura non superiore ad una per piano purché protette da serramenti tagliafuoco con caratteristiche almeno REI 60.

Relativamente all'assicurazione di porzione di fabbricato i solai confinanti con porzioni di fabbricato non assicurate devono essere costruiti in materiali come per il muro pieno, con eventuali aperture minime per il passaggio degli impianti a servizio del fabbricato.

**Fabbricato**

L'intera costruzione edile o la porzione di essa, escluso il terreno. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, quali serramenti, porte, finestre, opere di fondazione o interrate, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo, tinteggiature, rivestimenti murali, moquette e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico e cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento del fabbricato assicurato; se non è previsto il riscaldamento centralizzato ma quello autonomo, si considerano facenti parte del fabbricato le caldaie murali dei singoli alloggi.

Rientrano in questa voce le pertinenze, anche se separate, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli, gli alberi di alto fusto, le recinzioni in muratura e le cancellate.

**Franchigia**

La parte di danno liquidato a termini contrattuali, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'assicurato.

**Implosione**

Cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

**Incendio**

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Lastre**

I vetri e i cristalli di proprietà comune, stabilmente installati. Sono comprese targhe ed iscrizioni professionali, stabilmente installate nel fabbricato o sulle facciate esterne di questo.

**REI**

Sigla che indica il mantenimento delle caratteristiche tecniche dei materiali resistenti al fuoco nel tempo durante un incendio, tempo espresso in minuti da una cifra che segue la sigla REI.

**Scoperto**

La quota di danno liquidato a termini di contratto, espressa in percentuale sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'assicurato.

**Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuti ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Solaio**

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani. Si considerano solaio anche i sopralchi che occupano più del 30 % della superficie occupata dall'assicurato.

**Tetto**

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

**GARANZIE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato da :

- incendio accidentale o doloso;
- implosione, esplosione, e scoppio anche esterni, da qualsiasi motivo occasionati;

- fumo, gas e vapori sviluppatasi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati;
- fulmine;
- i guasti cagionati dalle autorità o per ordine delle stesse, per impedire o contenere il danno;
- le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo risarcibile a termini di contratto con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro;
- colpa grave dell'assicurato e colpa grave o dolo delle persone di cui questi debba rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti, esclusi i danni determinati da dolo degli amministratori dell'Ente.
- atti vandalici e dolosi causati da persone, anche dipendenti dell'assicurato, che prendono parte a scioperi, tumulti o sommosse o che commettano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, di terrorismo e sabotaggio compresi i guasti cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine.

Non sono risarcibili i danni:

1. Di imbrattamento delle parti esterne del fabbricato
  2. di sottrazione di qualsiasi genere
  3. a vetri, cristalli, insegne e targhe ed iscrizioni professionali
- bang sonico determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili
  - caduta di alberi o parti di essi: la garanzia è operativa a condizione che gli alberi siano potati e protetti e curati dalle fitopatie almeno una volta ogni tre anni;
  - caduta di antenne radiotelevisive, compresi i danni subiti dalle stesse
  - caduta di ascensori, relativamente ai danni subiti dalla cabina, dalle parti meccaniche dell'impianto e dalle altre parti del fabbricato
  - caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate
  - fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici od elettronici di pertinenza del fabbricato e destinati a servizio comune dello stesso. Non sono risarcibili i danni dovuti ad usura, manomissione o carenza di manutenzione ed i danni a lampade, fusibili o valvole
  - fenomeni atmosferici e determinati dalla azione diretta di :
    1. vento
    2. urto di cose asportate o crollate per effetto del vento
    3. precipitazioni atmosferiche

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10 % con il minimo di € 500,00.

I danni di bagnamento alle parti interne del fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o a serramenti dalla violenza degli eventi suddetti.

Limitatamente ai danni causati dalla grandine a serramenti, vetrate, lucernari, lastre di cemento/amianto e di materia plastica, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per periodo assicurativo.

Non sono risarcibili i danni dovuti a :

1. inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate o penetrazione di acqua marina;
  2. formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
  3. fuoriuscita, dalle usuali sponde, di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
  4. cedimento, smottamento o franamento del terreno;
  5. rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque;
  6. gelo, sovraccarico di neve;
  7. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione nonché i danni arrecati a :
    1. recinzioni non metalliche e non in muratura;
    2. pannelli solari, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
    3. enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
    4. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o no a sinistro);
    5. capannoni presso statici, tensostrutture, tendo/strutture esimili;
    6. strutture di legno, plastica o tela
- fuoriuscita di acqua condotta da impianti idrici, igienici e di riscaldamento stabilmente installati all'interno del fabbricato e di pertinenza dello stesso causati da:
    1. guasto o rottura accidentali
    2. occlusione, fino alla concorrenza massima di € 2.500,00 per ogni sinistro;
    3. gelo, fino alla concorrenza massima di € 2.500,00 per ogni sinistro;

La garanzia fuoriuscita di acqua è prestata fino alla concorrenza massima di € 10.000,00 per anno assicurativo

Non sono compresi:

1. i danni causati da umidità e stillicidio;
2. rottura degli impianti automatici di estinzione;
3. i danni derivanti da gelo od occlusione di impianti di raccolta e deflusso delle acque piovane;
4. causati da condutture installate all'esterno o interrate;

5. causati da rottura degli impianti in conseguenza di gelo, verificatisi in locali sprovvisti di riscaldamento.

Non sono comprese inoltre le spese sostenute per demolire, sgomberare e ripristinare il fabbricato, compresi gli impianti, allo scopo di ricercare ed eliminare il guasto, la rottura o l'occlusione che ha dato origine alla fuoriuscita d'acqua.

- furto di fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune ed alle porte di accesso ai singoli appartamenti, compresi i guasti cagionati dai ladri per asportare il fisso o l'infisso o per penetrare nel singolo appartamento; se l'assicurazione riguarda il fabbricato o la porzione di fabbricato adibito a dimora unifamiliare, sono comprese in garanzia soltanto i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni.  
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 2% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per periodo assicurativo

- sovraccarico neve purché conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato.

Non sono risarcibili i danni causati :

1. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve, alle tensostrutture ed alle tendo/strutture;
2. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia;
3. ai capannoni presso statici;
4. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
5. da valanghe e slavine;
6. da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di € 1.000,00 fino alla concorrenza del 50% del capitale assicurato;

- furto di veicoli stradali anche di proprietà dell'assicurato/contraente;

L'assicurazione comprende in eccedenza alle somme assicurate :

- danni alle lastre determinate da fatto accidentale, fatto di terzi compresi i dipendenti dell'assicurato, colpa grave dell'assicurato/contraente.

Sono esclusi i danni dovuti :

1. a vizio di costruzione;
2. avvenuti in occasione di riparazione, rimozione, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali;
3. a rigature, segnature, screpolature e scheggiature.

L'estensione è prestata fino alla concorrenza dell'1% del capitale assicurato e comunque fino alla concorrenza massima di € 10.500,00 per sinistro e periodo assicurativo.

- danni indiretti che siano conseguenza di danno indennizzabile; il risarcimento viene erogato per il tempo necessario alla riparazione dei danni e sino alla concorrenza del 5% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro e comunque con il massimo di € 5.000,00 per sinistro e periodo assicurativo.

Le voci di danno assicurate sono :

1. le spese di trasloco e affitto di altro fabbricato o di altro appartamento, se il fabbricato o l'appartamento costituisce la sede dell'attività dell'Ente, per trasferire temporaneamente l'attività.
2. la perdita delle pigioni a cui il proprietario del fabbricato debba rinunciare se il fabbricato o l'appartamento costituisce residenza di persona fisica o giuridica diversa dal proprietario stesso e risulta locato .

## ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni :

1. Causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da invasione;
2. causati con dolo dell'assicurato/contraente;
3. causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni;
5. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
6. riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici, o che non riguardino la materialità delle cose assicurate

## AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI : SI

### Condizioni particolari

- **Rescissione di contratto**  
Come disposto dall'art.1 comma3 della legge n°135 di conversione del 7 agosto 2012 n°135 recante "disposizione urgente per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (in vigore dal 15 agosto 2012), il quale cita:  
"3. Le Amministrazioni Pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 stipulate da Consip.p.a. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione."  
Per cui questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto nel momento in cui tale convenzione troverà applicazione, e conseguentemente saranno pagate tutte le forniture e servizi in atto al momento della convenzione stessa.
- **Ricorso terzi**  
La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio, scoppio, ed esplosione, indennizzabili a termini di polizza e che colpiscano il fabbricato assicurato, si obbliga a tenerlo indenne delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale interesse e spese, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
- **Rinuncia alla rivalsa**  
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso le persone ospitate dall'assicurato/contraente o verso quelle di cui deve rispondere a norma di legge e verso i dipendenti in genere purché non eserciti egli stesso l'azione verso il responsabile.
- **Porzione di fabbricato in condominio**  
Sono comprese anche le quote del fabbricato costituenti proprietà comune.
- **Fabbricati costruiti su area altrui**  
Se il fabbricato su aree di proprietà di terzi e l'ammontare del danno sia superiore al 30% del valore di ricostruzione a nuovo, la Società pagherà il valore del materiale distrutto o danneggiato considerando il fabbricato come in condizioni di demolizione.  
La restante parte sarà pagata dopo che il contraente/assicurato abbia documentato che è stata effettuata, sulla stessa area, la ricostruzione o la riparazione e che la stessa sia stata ultimata entro un anno dal giorno dell'accettazione della liquidazione.
- **Ricorso dei locatari**  
La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato, nella sua qualità di locatore dei locali assicurati, risponde dei danni secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dal presente contratto, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato stesso, alle cose mobili di proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.  
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.  
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del codice civile.  
Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

### Liquidazione dei danni

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri:

- **Fabbricato**

Sono indennizzati in caso di danno parziale le spese per il ripristino delle parti danneggiate, in caso di danno totale le spese per ricostruire il fabbricato distrutto.

La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui e l'indennizzo non potrà essere superiore al doppio del valore del fabbricato al momento del sinistro, che si ottiene sottraendo dalla somma necessaria per l'integrale ricostruzione del fabbricato il degrado di vetustà, per stato di conservazione e d'uso e di ogni altra circostanza concomitante, il valore del terreno non rientra nel computo.

- Assicurazione parziale del fabbricato  
La riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall'art. 1907 del c.c. non verrà applicata.
- Lastre  
Sono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato/contraente per la sostituzione delle lastre con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, compreso il costo di trasporto ed installazione. Limite massimo di risarcimento per evento e per annualità assicurativa è fissato in € 10.000,00. Il rimborso sarà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile
- Assicurazione presso diversi assicuratori  
Qualora risulti che il fabbricato sia assicurato presso più assicuratori, l'indennità dovuta dalla società è limitata alla parte determinata dopo la ripartizione proporzionale dell'indennizzo. In particolare nel caso che in questo contratto o in altri degli altri assicuratori siano previste franchigie e/o scoperti, questi verranno detratti dopo il riparto fra gli assicuratori, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1910 del c.c.
- Pagamento di anticipi di indennità  
L'assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile indennizzo a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabili o quantificazione, e che l'ammontare dello stesso superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.

## DESCRIZIONE ED IMPORTO DEGLI ENTI ASSICURATI

Si assicurano:

il fabbricato di via Quintino Sella 18 Palermo, adibito a Sede degli Uffici dell'Istituto Contraente, nonché gli immobili di proprietà del Contraente, locati a terzi e/o di terzi affidati in gestione al Contraente, tutti denominati in seguito "unità abitative" ancorché trattasi di locali adibiti ad esercizi commerciali e/o artigianali e di edilizia sociale, facenti parte di maggior fabbricato assicurato o di locali separati, ubicati in Palermo e nei Comuni della Provincia, e così quantificati:

Alloggi di proprietà e/o gestiti	9.000
Alloggi gest. Regionale	750
Alloggi gest. Stato	34
Locali commerciali	800
Strutture sociali	59
Fabbricato Sede	<u>1=</u>
Totale	10.644

## SOMMA ASSICURATA TOTALE-

In caso di sinistro i danni per ogni evento saranno risarciti con i seguenti massimi indennizzi:

€ 10.000.000,00, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del codice civile, per ogni fabbricato separato o corpo di fabbricato separato con il limite di € 70.000,00 per ogni unità abitativa

L'inclusione di nuove unità abitative avverrà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione, a decorrere dalla data di positivo collaudo, o dalla data di acquisto, o dalla data di acquisizione in gestione.

L'esclusione di unità abitative in corso di contratto, a seguito di alienazione, dismissione di gestione, demolizione, avverrà automaticamente senza obbligo di comunicazione dal momento della sua alienazione, dismissione, demolizione.

A tal fine entro i 60 giorni successivi alla scadenza annuale, il Contraente deve comunicare alla Società le variazioni intervenute. Sulla base di questi dati la Società calcola il conguaglio di premio che potrà essere positivo o negativo, con importo a credito della Società o con rimborso al Contraente del premio al netto delle imposte relativo al periodo pagato e non goduto.

Tuttavia ai fini della regolazione sia attiva che passiva, si applicherà un conguaglio che forfetariamente viene fissato al 50 % del premio annuo determinato per ogni unità abitativa.

Le differenze di premio a credito della Società dovranno essere pagate entro 60 giorni dall'emissione della relativa appendice di regolazione.

PREMIO LORDO CONVENUTO PER OGNI UNITÀ ABITATIVA \ € .....  
 PREMIO LORDO PER 10.644 UNITÀ ABITATIVE € .....  
 Di cui imposte € .....

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile;

#### Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

La copertura assicurativa avrà decorrenza dalla data indicata nel presente capitolato e prescinde dall'effettivo pagamento che sarà effettuato dall'amministrazione solo dopo le verifiche rituali previste dal codice degli appalti e quindi dopo la efficacia contrattuale.

La compagnia assicurativa si obbliga a porre in essere la copertura assicurativa sin dalla data di inizio indicata nel contratto, prescindendo dalla data di effettivo pagamento del premio e sollevando l'Ente da eventuali responsabilità di natura civile e penali.

Il premio non frazionabile dovrà essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, la durata del contratto è di 12 mesi ed il contratto non è rinnovabile.

E' esclusiva facoltà dell'amministrazione contraente di chiedere, entro il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale, alla Società assicuratrice che si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 giorni ed il relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura prestato, verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

#### Art. 3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art. 4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

#### Art. 5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. 6 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia e il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### Art. 7 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

#### Art. 8 Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

#### Art. 9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art. 10 Denuncia ed obblighi in caso di sinistro;

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, deve inoltre:

1. specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno;
2. fornire alla Compagnia nei 5 giorni successivi una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia autenticata della denuncia presentata all'Autorità competente;
3. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate o danneggiate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese sostenute per adempiere a questi obblighi sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì :

1. tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose rimaste danneggiate o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere per tale titolo diritto ad indennizzo;
2. dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

#### Art. 11 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o

documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 12 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Compagnia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi: Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà

Art. 13 Mandato dei periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.10;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di "Liquidazione dei danni";
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art.12 lettera b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui ai numeri 3 e 4 sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale é valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 14 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e/o per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 15 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, a nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 16 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle "Esclusioni".

Art. 17 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Compagnia e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede oppure all'Agenzia cui è assegnato il contratto

L'assicurato dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, mediante apposito modulo, la nota informativa di cui all'art. 123 del D.lgs. 17.03.1995 n. 175 ed alla circolare ISVAP n. 303 del 02.06.1997.

IL CONTRAENTE

Unitamente al presente certificato di assicurazione l'Assicurato dichiara di aver ricevuto e la società dichiara di aver rilasciato l'Allegato ... – dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 10 Legge 31.12.1996 n. 675.

IL CONTRAENTE



**SCHEDA DI OFFERTA  
INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE  
LOTTO 1**

Compagnia

Agenzia

UNITÀ ABITATIVE

Numero 10.644

Premio per Unità  
assicurata

€

Premio annuo Lordo

€

PREMIO ANNUALE LORDO TOTALE

€

Premio annuale lordo totale - in lettere

Percentuale corrispondente di ribasso offerto, espresso in cifra ..... in lettere

.....

luogo e data

il

timbro e firma